

**Progetto di Legge, recante
"Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2"**

Art. 1

(Introduzione Art. 39-ter alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2)

1. Dopo l'articolo 39-bis alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2, è inserito il seguente:

Art. 39-Ter

1. *In via eccezionale, solo per l'anno 2020, per le circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo I, Capo III possono essere presentate entro il 31 ottobre 2020.*
2. *Per l'anno 2020, la ripartizione di cui all'articolo 27, è così modificata:*
 - a. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - b. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 33% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - c. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 10% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - d. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - e. *La somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario è quello indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e) è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - f. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all'5 % della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - g. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 6 % della disponibilità di bilancio.*
 - h. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 3% della disponibilità di bilancio.*
 - i. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - j. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3 comma 1, lettera g), è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
 - k. *La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 19, la cui competenza è riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*

- l. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 25% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
- m. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.*
- n. Qualora le richieste pervenute, per uno o più degli interventi contemplati nei precedenti commi del presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare la percentuale assegnata agli interventi di cui al Titolo I, Capo II, con apposita deliberazione della Giunta regionale.*

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le attività di cui al Titolo I della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2, la dotazione finanziaria prevista al Bilancio di Previsione 2020-2022 è incrementata, per l'anno 2020, per ulteriori euro 500.000,00.
2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 400.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 3 della L.R. 22 maggio 2018, n. 10, e per euro 100.000,00 mediante la diminuzione della missione 1, programma 08, titolo 1.
3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a. in aumento parte spesa: Missione 6, programma 01, titolo 1, capitolo 91502 per euro 500.000,00;
 - b. in diminuzione parte spesa: Missione 6, programma 01, titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 400.000,00;
 - c. in diminuzione parte spesa: Missione 1, programma 08, titolo 1, per euro 100.000,00.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Il Consigliere della Regione Abruzzo

Silvio Paolucci

**Relazione al Progetto di Legge, recante
“Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2”**

In relazione alle circostanze eccezionali determinate dall'emergenza Covid-19, con il presente progetto si intendono introdurre delle modifiche per l'anno 2020 alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva). In particolare, l'articolo 1 prevede il differimento per la presentazione delle domande di accesso al contributo al 31 ottobre 2020, essendo il termine inizialmente previsto dalla legge citata già decorso. Inoltre, al fine di sostenere la ripartenza di Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali, si propone la modifica, per l'annualità 2020, della ripartizione percentuale del fondo attualmente in vigore. Con l'articolo 2, invece, si introduce la norma finanziaria attraverso la quale si incrementa di euro 500.000 euro il fondo previsto per la promozione dell'attività sportiva. In ultimo, con l'articolo 3 si stabilisce l'entrata in vigore della Legge proposta.

**Il Consigliere della Regione Abruzzo
Silvio Paolucci**